



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.8.2008
COM(2008) 514 definitivo
VOL.I

2008/0167 (CNS)
2008/0168 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto generale

L'obiettivo del regolamento n. 2182/2004 del Consiglio¹ è proteggere le monete in euro dalla possibilità di confusione con medaglie e gettoni di aspetto simile. Dal giorno della sua adozione, il regolamento ha contribuito in misura significativa a impedire che vi possano essere somiglianze tra le monete in euro e medaglie o gettoni poiché le imprese private rispettano ormai in larga misura le definizioni e i divieti previsti dal regolamento.

L'esperienza acquisita tramite l'applicazione del regolamento ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e di migliorare la trasparenza del processo decisionale. Risulta pertanto necessario modificare il regolamento.

In particolare, il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se presentano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro che hanno corso legale, ma anche se presentano parti caratteristiche di tali disegni². Tali parti sono, in particolare, le dodici stelle dell'Unione europea, le rappresentazioni geografiche e le cifre, le forme e i disegni dei bordi, così come appaiono sulle monete in euro che hanno corso legale.

È inoltre auspicabile definire ufficialmente, soprattutto pensando agli operatori privati che producono medaglie e gettoni, i simboli specifici che non devono essere riprodotti su tali medaglie e gettoni così come essi sono rappresentati sulle monete in euro aventi corso legale. Tali simboli sono i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri che emettono le monete, per esempio l'effigie del Capo dello Stato, lo stemma, il marchio della zecca, il marchio del maestro della zecca, il nome del paese e l'immagine della sua rappresentazione geografica così come appaiono sulle monete in euro.

Poiché tali elementi protetti fanno parte della faccia comune o della faccia nazionale delle monete di euro, non ha più senso mantenere la distinzione tra le due (articolo 2, lettera c)). Inoltre, in un certo numero di casi, sulle facce nazionali delle monete in euro sono stati inseriti elementi comuni più ampi, per esempio i disegni relativi al trattato di Roma o ai dieci anni dell'Unione economica e monetaria. Le misure protettive devono quindi riferirsi a tutti i disegni che appaiono sulla superficie di medaglie e gettoni, che siano simili a qualsiasi disegno presente sulle monete in euro aventi corso legale.

Attualmente, il regolamento prevede che la Commissione sia competente a dichiarare la similitudine di un disegno rispetto ai disegni presenti sulle monete in euro. Considerato che vi possono essere similitudini anche tra parti del disegno e che può essere necessario valutare anche la misura in cui vengono rispettate le altre disposizioni protettive, è opportuno che il parere della Commissione si basi sull'intera serie di misure protettive di cui all'articolo 2 e anche sul fatto che un oggetto metallico debba o no essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi della definizione di cui all'articolo 1, lettera c).

¹ GUL 373 del 21.12.2004, pag. 1.

² Si fa inoltre riferimento alla comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro, che riguarda il divieto di riprodurre integralmente o parzialmente su medaglie e gettoni il disegno della faccia comune (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

È inoltre opportuno chiarire ulteriormente i criteri in base ai quali la Commissione esprime un parere sulla similitudine o sul rispetto delle altre disposizioni del regolamento. In concreto, la decisione della Commissione dovrebbe tenere conto anche dei quantitativi di medaglie e gettoni prodotti, del loro prezzo di vendita, dell'imballaggio, delle iscrizioni specifiche presenti sulle medaglie e sui gettoni (per esempio, il nome dell'impresa produttrice, la dicitura "non avente corso legale"), nonché della campagna pubblicitaria. Anche se non vengono esplicitamente citati nel regolamento, nella pratica tali criteri sono stati presi in considerazione. Per ragioni di trasparenza, tali criteri devono essere indicati esplicitamente nel regolamento.

Nelle dichiarazioni di similitudine e nelle verifiche del rispetto delle disposizioni del regolamento, la Commissione ha collaborato strettamente con esperti degli Stati membri, in particolare, in virtù della loro esperienza nell'analisi visiva e materiale delle monete, con gli esperti sulla falsificazione delle monete cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 29 ottobre 2004 della Commissione che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE)³. Tale collaborazione deve continuare.

L'articolo 4 del regolamento fa riferimento a deroghe autorizzate e alla competenza della Commissione a dichiarare la similitudine tra i disegni. Considerando che quest'ultima responsabilità si riferisce al rispetto delle disposizioni protettive (articolo 2), è opportuno, per motivi di chiarezza, riunire tali disposizioni in uno stesso articolo.

Gli operatori economici possono usare i termini "euro" o "euro cent" o il simbolo dell'euro su medaglie e gettoni a condizioni di utilizzo controllate, per esempio se viene impressa su una delle due facce la dicitura "non avente corso legale". Considerato che il rischio di confusione con le monete in euro è maggiore se la medaglia o il gettone riportano un valore nominale, la disposizione relativa alla dicitura "non avente corso legale" dovrebbe essere limitata a tale circostanza.

La presente proposta comprende un regolamento parallelo che modifica il regolamento n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione delle modifiche.

Modifiche proposte

In base alle considerazioni sin qui esposte, si propongono le modifiche dei seguenti articoli:

1. articolo 2 del regolamento n. 2182/2004, per rendere più chiare le disposizioni protettive,
2. articolo 4 del regolamento n. 2182/2004, per inserire i criteri di valutazione e modificare la procedura decisionale trasferendola all'articolo 2,
3. regolamento n. 2183/2004, per estendere agli Stati membri non partecipanti l'applicazione delle modifiche del regolamento n. 2182/2004.

³ GUL 19 del 21.1.2005, pag. 73.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere della Banca centrale europea⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro⁷ vieta le medaglie e i gettoni simili alle monete in euro. L'esperienza acquisita con l'applicazione del divieto di medaglie e gettoni simili alle monete in euro ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e di migliorare la trasparenza del processo decisionale.
- (2) Il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se recano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro, ma anche se recano alcuni elementi di tali disegni. Pertanto, gli elementi specifici dei disegni presenti sulle monete in euro aventi corso legale non devono essere riprodotti così come sono rappresentati sulle monete in euro. Inoltre, i simboli rappresentanti la sovranità dello Stato membro che emette l'euro non devono essere riprodotti sulle medaglie e sui gettoni così come sono rappresentati sulle monete in euro.
- (3) Spetta alla Commissione esprimere, previa consultazione con gli Stati membri, un parere sul rispetto delle disposizioni protettive di cui all'articolo 2 e sul fatto che un oggetto metallico sia o no una medaglia o un gettone.
- (4) È opportuno chiarire e stabilire i criteri specifici che la Commissione utilizza per dichiarare la conformità alla misure protettive.

⁴ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁷ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(5) Il rischio di confondere una medaglia o un gettone che reca le diciture “euro” o “euro cent” oppure il simbolo dell’euro con una moneta avente corso legale è maggiore se la medaglia o il gettone riporta anche un valore nominale. In tali casi, è necessario apporre su una delle due facce della medaglia o del gettone la dicitura “non avente corso legale”.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2182/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è così modificato:

1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 2

Disposizioni protettive

1. In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

a) quando i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure

b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure

c) quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:

i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, comprese in particolare le dodici stelle dell’Unione europea, l’immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro, oppure

ii) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro, oppure

iii) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro.

2. Spetta alla Commissione esprimere un parere per stabilire:

a) se un oggetto metallico ha la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, ai sensi dell’articolo 1;

b) se una medaglia o un gettone rientrano nel divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione terrà conto anche dei quantitativi di medaglie e di gettoni prodotti, del prezzo di vendita, dell'imballaggio, delle iscrizioni presenti sulle medaglie e sui gettoni e della pubblicità.'

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 4

Deroghe autorizzate

La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini "euro" o "euro cent" o il simbolo euro in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni e, se tali medaglie e gettoni riportano un valore nominale, su una delle due facce deve essere impressa la dicitura "non avente corso legale”.’

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*